

---

**ALLEGATO n. 1**

---

**“Aree di Attività” che possono essere soggette a contrattazione integrativa**

- **STUDI MEDICI E MEDICO-DENTISTICI** (compresi i cosiddetti “studi associati” comprendenti più medici);
- **STUDI PROFESSIONALI** aventi l’oggetto sociale che interessa uno qualsiasi dei seguenti settori: di tipo tecnico, progettistico, ingegneristico, tecnico-commerciale e/o di consulenza marketing, commerciale e/o fiscale;
- **SPORT - TEMPO LIBERO – DIVERTIMENTI - GIOCHI – SERVIZI DI SUPPORTO A SPETTACOLI – AGENZIE TEATRALI E DI SPETTACOLO – “SERVICE” TECNICI** legati a spettacoli, concerti e teatro;
- **CULTURA - INSEGNAMENTO** (musei privati, mostre, centri studio, scuole private, ecc.);
- **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALLA PERSONA - SERVIZI PRATICI ALLA PERSONA - CASA ED AMBIENTE - RAPPORTI UMANI, SERVIZI SOCIALI** (non aventi controllo o proprietà pubblica) quali ad esempio: agenzie matrimoniali, enti di sostegno e di supporto morale e religioso, asili nido privati, servizi di baby – sitter, palestre, beauty-center – parrucchieri e/o barbieri (non aventi licenza artigianale), ecc.;
- **VIGILANZA E SICUREZZA** ivi compresi i servizi di scorta, polizia privata e/o trasporto valori nonché le agenzie e/o società di investigazione privata;
- **SOCIETÀ E/O AGENZIE IMMOBILIARI** anche se non prestano servizio aperto al pubblico.

Il presente “Allegato n. 1” potrà essere modificato e integrato con nuove “Aree di Attività” - che saranno regolamentate da relativi e specifici “Allegati contrattuali integrativi” – previo accordo sottoscritto unicamente tra le parti firmatarie del Contratto Generale.

## ALLEGATO n. 2

### INQUADRAMENTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI

#### 1° Livello.

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario quali:  
*addetti alle pulizie, fattorini, usciери.*

#### 2° Livello.

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni pratiche e dispongono di comuni conoscenze professionali, quali:  
*ausiliari delle categorie superiori, centralinisti, addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine.*

#### 3° Livello.

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite quali:  
*operatori amministrativi generici, addetti di segreteria, addetti provvisti di conoscenze teoriche ed amministrative di base, operai qualificati, magazzinieri.*

#### 4° Livello.

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine e di concetto che richiedono adeguata esperienza, specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:

*personale diplomato (scuola media superiore) che svolge le funzioni del titolo di studio, operai specializzati, amministrativi esperti, rappresentanti, cassieri, magazzinieri con esperienza, segretari unici che svolgono in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze mansioni di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela.*

#### 5° Livello.

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dell'Azienda nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dell'Azienda che implicino coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti.

#### 6° Livello.

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dell'Azienda nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori aziendali che implicino coordinamento e controllo della attività di altri dipendenti.

#### 7° Livello.

A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di Laurea o di scuola Media superiore, esplicano funzioni direttive sovrintendendo alla intera attività dell'Azienda con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.

## ALLEGATO n. 3

### NORMA TRANSITORIA

1. Le Parti, nella considerazione che:
  - i lavoratori transfrontalieri sono una risorsa preziosa per le imprese e lo sviluppo economico di San Marino;
  - la questione del lavoro transfrontaliero ha aspetti contrattuali e sociali inerenti il rapporto di lavoro di competenza delle Organizzazioni Sindacali e di Categoria;
  - l'occupazione e il lavoro sammarinese devono essere salvaguardati unitamente alle tutele dei lavoratori transfrontalieri;
  - il tema "transfrontalieri" per la peculiarità di San Marino investe il sistema paese nel suo complesso e va affrontato e risolto non solo per via contrattuale ma, anche in qualità di materia di diritto internazionale e di specifico elemento della trattativa in corso con l'Italia;

considerano utile la ricerca dei più opportuni provvedimenti per la possibile stabilizzazione del rapporto di lavoro del lavoratore transfrontaliero presso l'impresa in cui ha lavorato ininterrottamente per un congruo numero di anni.

2. Le Parti convengono che le modalità con le quali si procede alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del transfrontaliero in servizio presso la medesima impresa sono le seguenti:
  - a) I lavoratori transfrontalieri titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato nel corrente anno, che abbiano lavorato ininterrottamente nella stessa impresa nella Repubblica di San Marino da periodi antecedenti il 31 dicembre 1995, a decorrere dal primo febbraio 2007 avranno il loro rapporto di lavoro stabilizzato a tempo indeterminato presso la stessa impresa;
  - b) I lavoratori transfrontalieri titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato nel 2006, che abbiano lavorato ininterrottamente presso la medesima impresa da periodi antecedenti il 31 dicembre 1997 avranno il loro rapporto di lavoro confermato al 31 dicembre 2006 e stabilizzato a tempo indeterminato presso la stessa impresa a decorrere dal primo luglio 2007;
  - c) I lavoratori transfrontalieri titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato nel 2007, che, presso la medesima impresa, abbiano lavorato ininterrottamente nella Repubblica di San Marino da periodi antecedenti il 31 dicembre 1999 avranno il loro rapporto di lavoro confermato, nei modi usuali, al 31 dicembre 2007 e stabilizzato a tempo indeterminato a decorrere dal primo gennaio 2008;
  - d) Le Parti convengono che, ulteriori e diverse forme di stabilizzazione saranno conseguenti alle intese che saranno raggiunte nell'ambito dell'accordo italo-sammarinese in materia di transfrontalierato ed essere oggetto di nuovo accordo fra le parti, specificatamente per quanto attiene ai diritti e doveri ed ai controlli amministrativi. In particolare, nell'accordo bilaterale dovranno essere definite, contestualmente, le problematiche connesse al trattamento fiscale, agli aspetti sanitari e previdenziali e agli aspetti relativi alle reciproche verifiche amministrative. Dovrà altresì essere positivamente concluso l'accordo di cooperazione economica attraverso il quale superare le attuali difficoltà che le imprese incontrano nell'operare sul mercato italiano ristabilendo la reciprocità affermata dalla convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939.

Le Parti si incontreranno su richiesta anche di una delle stesse, per verificare l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. Le Parti convengono altresì che al raggiungimento delle condizioni di cui al precedente punto d):
- e) I lavoratori transfrontalieri titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato nel 2008, che, presso la medesima impresa, abbiano lavorato ininterrottamente nella Repubblica di San Marino da periodi antecedenti il 31 dicembre 2001 avranno il loro rapporto di lavoro confermato al 31 dicembre 2008 e stabilizzato a tempo indeterminato a decorrere dal primo gennaio 2009;
  - f) I lavoratori transfrontalieri titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato nel 2009, che, presso il medesimo datore di lavoro, abbiano lavorato ininterrottamente nella Repubblica di San Marino da periodi antecedenti il 31 dicembre 2003 avranno il loro rapporto di lavoro confermato al 31 dicembre 2009 e stabilizzato a tempo indeterminato a decorrere dal primo gennaio 2010;
  - g) I lavoratori transfrontalieri titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato nel 2010 che, presso il medesimo datore di lavoro, abbiano lavorato ininterrottamente nella Repubblica di San Marino da periodi antecedenti il 31 dicembre 2005 avranno il loro rapporto di lavoro confermato, nei modi usuali, al 31 dicembre 2010 e stabilizzato a tempo indeterminato a decorrere dal primo gennaio 2011, e con la medesima decorrenza saranno stabilizzati i lavoratori transfrontalieri aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato prestato ininterrottamente per 48 mesi presso la medesima impresa.

**ALLEGATO n. 4**

**TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MINIME in vigore per gli anni 2006 - 2007**

**TABELLA ECONOMICA TRANSITORIA - Art. 32 del Contratto Generale**

LIVELLI DI CATEGORIA	Retribuzione	Scatti	Retribuzione	Scatti	Retribuzione	Scatti
	31/12/2005	31/12/2005	01/01/2006	01/01/2006	01/01/2007	01/01/2007
7° Categoria	€ 1.954,00	€ 58,62	€ 2.005,78	€ 60,17	€ 2.058,93	€ 61,77
6° Categoria	€ 1.804,00	€ 54,12	€ 1.851,81	€ 55,55	€ 1.900,88	€ 57,03
5° Categoria	€ 1.719,00	€ 51,57	€ 1.764,55	€ 52,94	€ 1.811,31	€ 54,34
4° Categoria	€ 1.579,00	€ 47,37	€ 1.620,84	€ 48,63	€ 1.663,79	€ 49,91
3° Categoria	€ 1.494,00	€ 44,82	€ 1.533,59	€ 46,01	€ 1.574,23	€ 47,23
2° Categoria	€ 1.394,00	€ 41,82	€ 1.430,94	€ 42,93	€ 1.468,86	€ 44,07
1° Categoria	€ 1.324,00	€ 39,72	€ 1.359,09	€ 40,77	€ 1.395,11	€ 41,85

- 1) La RETRIBUZIONE ORARIA si ottiene dividendo lo stipendio mensile per 169 ore.
- 2) ORARIO DI LAVORO: 39 ore settimanali, salvo "contratti di area" ed accordi di miglior favore.
- 3) Sono previste 183 ore di FERIE ANNUALI comprensive delle ex festività + 16 ore di permesso.
- 4) Sono stati conteggiati i seguenti AUMENTI: + 2,65% per il 2006, + 2,65% per il 2007.